

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro

(Il testo completo del presente parere è reperibile in EN, FR e DE sul sito web del GEPD www.edps.europa.eu)

(2014/C 222/05)

1. INTRODUZIONE

1.1. Consultazione del GEPD

1. Il 17 gennaio 2014 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro (in prosieguo «la proposta») ⁽¹⁾. La proposta è stata inviata dalla Commissione al GEPD per consultazione il giorno stesso.
2. Il GEPD si compiace di essere stato consultato in merito alla presente proposta prima della sua adozione e di aver avuto la possibilità di formulare osservazioni informali all'indirizzo della Commissione, molte delle quali sono state prese in considerazione da quest'ultima. Di conseguenza, le garanzie di protezione dei dati nel regolamento proposto sono state rafforzate. Si compiace altresì del fatto che nel preambolo della proposta sia stato inserito un riferimento alla consultazione del GEPD.

1.2. Obiettivo e ambito di applicazione della proposta

3. L'obiettivo della proposta consiste nel «migliorare l'accesso dei lavoratori ai servizi di sostegno alla mobilità lavorativa sul territorio dell'Unione, favorendo in tal modo la mobilità equa e facilitando l'accesso alle opportunità di occupazione in tutta l'Unione» ⁽²⁾.
4. La proposta mira a fornire un quadro giuridico riveduto e aggiornato per il funzionamento del portale della mobilità professionale EURES ⁽³⁾, attivo già da tempo. Le norme proposte cambieranno inoltre radicalmente l'attuale funzionamento del portale stesso.
5. Nel suo assetto attuale, il portale offre uno strumento che aiuta le persone in cerca di occupazione a trovare i datori di lavoro e viceversa in tutta l'UE direttamente tramite il portale, al pari di altri siti di ricerca di lavoro gestiti privatamente. I candidati possono registrarsi e rendere disponibili i propri CV sul portale. I potenziali datori di lavoro possono a loro volta accedere, consultare e compiere ricerche nel sito per trovare profili corrispondenti alle posizioni vacanti. Il portale per l'occupazione EURES è gestito dalla Commissione e ospitato su server della Commissione.
6. Le modifiche proposte includono misure che contribuiscono ad aumentare il numero di offerte di lavoro nonché la scelta di candidati disponibili su EURES. Esse migliorano, inoltre, le capacità del portale di mettere in contatto in modo automatizzato le domande e le offerte di lavoro.
7. A tal fine, l'attuale sistema di registrazione diretta dei CV e delle posizioni vacanti sarà sostituito/integrato da un sistema in cui i servizi pubblici per l'impiego e altri servizi «autorizzati» per l'occupazione (i cosiddetti «partner di EURES») renderanno disponibili tramite EURES un insieme limitato e selezionato di dati «corrispondenti» e codificati ottenuti dalle banche dati dei CV e delle offerte di lavoro.

⁽¹⁾ COM(2014) 6 final.

⁽²⁾ Sezione 1.1 della relazione.

⁽³⁾ V. <https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=it>

8. Per chiarire, tali informazioni includerebbero categorie di dati come la professione o la competenza in questione, il titolo di studio, le competenze linguistiche, la patente di guida, gli anni di esperienza lavorativa, il tipo di contratto (a tempo determinato o indeterminato) e il luogo di lavoro. I dati relativi al candidato (tratti dalle informazioni inserite nel CV) saranno resi disponibili a EURES solo dietro esplicito consenso dell'interessato.
9. L'elenco delle organizzazioni che inseriscono sistematicamente i dati nel sistema includerà non solo i «servizi pubblici per l'impiego degli Stati membri», ma anche altri partner di EURES «autorizzati». In altri termini: la partecipazione alla rete EURES è aperta a tutti i servizi per l'occupazione, pubblici o privati, che rispettino una serie di criteri minimi specifici (indicati nell'allegato 1 della proposta).
10. Si prevede che, grazie al suo strumento di messa in contatto, il regolamento consenta al portale EURES di «mettere efficacemente in contatto per via elettronica le offerte di lavoro e i CV di tutti gli Stati membri e provvedere a che abilità, competenze, qualifiche e professioni acquisite a livello nazionale e settoriale siano tradotte in tutte le lingue dell'UE e siano comprensibili a tutti»⁽¹⁾.
11. Qualsiasi partner di EURES può avviare la procedura di messa in contatto. Se tale procedura ha esito positivo, l'organizzazione che ne ha fatto richiesta riceve un elenco di profili di candidati corrispondenti⁽²⁾. Di norma, comunque, l'elenco non contiene i nomi, i CV completi né altri dati personali dei candidati interessati. Tali dati possono essere ottenuti, su richiesta, dal partner di EURES che ha reso i dati disponibili sul portale EURES⁽³⁾.

3. CONCLUSIONI

38. Nell'elaborazione della proposta, il GEPD apprezza l'attenta considerazione da parte della Commissione del diritto alla protezione dei dati personali. In particolare, la proposta richiede il consenso esplicito da parte dei lavoratori e tiene debitamente conto dei diritti degli interessati, incluso il diritto all'accesso e alla modifica dei propri dati. Inoltre la proposta non richiede né incoraggia in modo specifico il *web crawling* e a tal riguardo solleva anzi notevoli preoccupazioni in materia di protezione dei dati nella relazione.
39. Nel presente parere il GEPD raccomanda alcuni ulteriori miglioramenti:
 - si potrebbe aggiungere un considerando per spiegare cosa s'intende per articolazione del consenso ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3,
 - nell'articolo 15, paragrafo 3, dopo «le domande di lavoro e tutti i CV pubblicati sul portale EURES» si potrebbe aggiungere «conformemente all'articolo 14»,
 - l'articolo 17, paragrafo 4, dovrebbe fare riferimento all'«accesso alle informazioni» piuttosto che all'«accesso a informazioni generali»,
 - si potrebbe aggiungere una disposizione sostanziale o un considerando al progetto di regolamento, richiedendo che il principio della protezione dei dati sia applicato fin dalla fase di progettazione per lo sviluppo del portale EURES. Inoltre potrebbe essere utile fornire ulteriori orientamenti nelle disposizioni sostanziali o almeno nei considerando, come indicato nel presente parere,
 - il regolamento dovrebbe specificare in modo più dettagliato chi può avere accesso alla banca dati e con quali garanzie,

⁽¹⁾ Sezione 1.4 della relazione.

⁽²⁾ Come osservato nel paragrafo 8, i profili includeranno categorie di dati quali la professione o la competenza richiesta, il livello dei titoli di studio, le competenze linguistiche, la patente di guida, gli anni di esperienza lavorativa, il tipo di contratto (a tempo determinato o indeterminato) e il luogo di lavoro e saranno accessibili nel portale EURES.

⁽³⁾ Ciò premesso, ne deriva che i candidati possono anche decidere di rendere disponibili i loro CV per intero sul portale. Inoltre possono anche aggiungere informazioni in un campo di testo libero per accompagnare le informazioni standard codificate che appaiono nei risultati quando si utilizza lo strumento di messa in contatto.

- nel testo del regolamento dovrebbe essere ulteriormente chiarito il funzionamento della messa in contatto automatizzata. In ogni caso, il regolamento dovrebbe specificare che — a meno che un lavoratore non scelga di rendere disponibile l'intero CV su EURES — coloro che effettuano ricerche sul portale EURES non hanno accesso diretto ai nomi, ai CV o a qualsiasi altro dato personale direttamente identificabile dei richiedenti, ma solo all'elenco contenente un insieme limitato e selezionato di dati «corrispondenti» e codificati ottenuti dalle banche dati dei CV,
- infine lo scopo del trattamento dei dati e i loro ulteriori utilizzi ammessi dovrebbero essere specificati chiaramente nel regolamento proposto.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2014

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo aggiunto della protezione dei dati
